

# COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 116

Del 16 APR. 2018

N° 16 DEL 26.03.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** del giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **20.03.2018** prot. n° **7063**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di PRIMA CONVOCAZIONE ed in **SEDUTA PUBBLICA** presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE GILDA TRANZILLO**.

alle ore 23.20 fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANDREA DONATO	SI
2) ANTONIA ALFANO	NO	14) VINCENZO DI LEO	SI
3) FRANCESCO LONGANELLA	SI	15) VINCENZO LAMBERTI	SI
4) GILDA TRANZILLO	SI	16) ANTONINO COPPOLA	SI
5) GIOVANNI DE CARO	SI	17) ANIELLO CAPUANO	SI
6) GIUSTINA GALLUZZO	SI		
7) FILOMENA PASCARIELLO	NO		
8) ADRIANA CARRATÙ	SI		
9) MICHELE FASOLINO	SI		
10) RAFFAELE SELLITTO	SI		
11) ALFONSO DE VIVO	SI		
12) FRANCESCO SPINELLI	SI		

PRESENTI 15

ASSENTI 02

ASSESSORE ESTERNO

GIUSEPPE ALFANO SI

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26/03/2018**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.**

**A relazione del Consigliere Comunale Avv. Adriana Carratù**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 04/05/1999 è stato approvato il “Regolamento Comunale delle Entrate”, il quale non prevedeva modalità di concessione di dilazione dei debiti afferenti i tributi locali;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 11/10/2004, sono state stabilite le modalità di concessione della rateizzazione dei tributi comunali;
- con Delibera del Commissario Prefettizio n. 32 del 21/12/2004, è stato inserito, nel “Regolamento Comunale delle Entrate”, un nuovo articolo con il n. 7/bis avente ad oggetto “Rateizzazioni”;
- da un controllo effettuato dal competente ufficio tributi unitamente alla società SO.G.E.T. Spa, affidataria del servizio di supporto al recupero evasione TARSU-TARES-TARI e ICI/IMU, giusto contratto Rep. 317 del 09.05.2016, è risultata, per la riscossione dei tributi comunali (ICI/IMU, TARSU/TARI, ecc..) una forte morosità in una gran quantità di contribuenti;
- la predetta Società, per l'adempimento degli obblighi contrattuali, a partire dal 2016, ha proceduto all'emissione delle ingiunzioni di pagamento relativamente ai tributi locali non pagati e divenuti esigibili;
- molti contribuenti hanno manifestato all'ufficio tributi la necessità di una maggiore dilazione dei pagamenti delle somme dovute, in riferimento agli avvisi di pagamento e agli avvisi di accertamento emessi dal Comune, nonché delle ingiunzioni di pagamento, a causa di difficoltà finanziarie;

## **TENUTO CONTO**

- della crescente difficoltà dei contribuenti nel far fronte agli obblighi tributari per l'elevato livello di pressione fiscale complessivo registratosi negli ultimi anni;
- che, alla luce delle difficoltà riscontrate dai contribuenti, con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 06/03/2018, sono state stabilite modalità di concessione della rateizzazione dei tributi comunali più flessibili, sulla base di criteri obiettivi, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

## **CONSIDERATO**

- che, nello stesso atto, la Giunta Comunale ha assunto l'impegno di portare all'attenzione del primo Consiglio Comunale utile l'argomento, proponendo quanto da essa Deliberato, al fine di apportare le dovute modifiche al Regolamento Generale delle Entrate;
- che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata con parere favorevole dalla competente Commissione Consiliare Statuto Regolamenti nella seduta del 19/03/2018;
- **RAVVISATA**, quindi, l'opportunità di concedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse più tolleranti rispetto a quelle già previste, anche per effetto degli avvisi di accertamento, nonché delle ingiunzioni di pagamento, su richiesta del contribuente, secondo le modalità di seguito previste, senza interessi, dandosi atto che le rate mensili nelle quali il pagamento viene dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese specificato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione/dilazione;
- **RITENUTO** opportuno apportare una variazione al Regolamento Generale delle Entrate per recepire le nuove modalità di concessione della rateizzazione, come proposto con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 06/03/2018, al fine di garantire un'azione equa e paritaria nei riguardi di tutti i cittadini;
- **ACQUISITO** il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000 dal responsabile del Settore economico- finanziario;
- **VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- **VISTO** l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000;
- **VISTA** la vigente normativa in materia;

**SENTITI** gli interventi dei sigg. Consiglieri, riportati in sintesi ed allegati alla presente;

eseguito l'appello alle ore 23.20

risultano presenti numero consiglieri 15;

risultano assenti numero consiglieri 2: (Consiglieri Antonia Alfano e Filomena Pascariello)

con voti favorevoli n.10;

con voti contrari n. 5 (Consiglieri Donato, Di Leo, Lamberti, Coppola e Capuano);

## ***DELIBERA***

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di modificare l'art. 7 bis del Regolamento Generale delle Entrate, con il seguente testo:
- . L'ammissione alla rateizzazione deve essere richiesta con istanza scritta, secondo la modulistica predisposta dall'Ente;
  - . Stabilire le seguenti modalità per la concessione delle rateizzazioni fissando il presupposto di un versamento iniziale pari al 10% della somma dovuta, comprensiva degli interessi calcolati dal Concessionario anche per il tempo della rateizzazione richiesta, quale elemento fondamentale per accedere al pagamento rateale:
    - per importi inferiori a €. 100,00 nessuna rateizzazione (salvo gravissimo disagio economico debitamente documentato);
    - per importi superiori a € 100,00 e fino a € 1.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 24 rate mensili;
    - per importi superiori a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 48 rate mensili;
    - per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 15.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 60 rate mensili;
    - per importi superiori a € 15.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 72 rate mensili;
    - per casi particolari di gravissimo disagio economico debitamente documentato e accertato con relazione del servizio assistenza verranno stabilite ulteriori rate, in funzione delle obiettive difficoltà finanziarie;
    - in tal caso l'acconto di cui sopra, a richiesta dell'interessato, potrà anche essere fissato al pari dell'importo della rata stabilita;
  - . Stabilire, altresì, che per importi superiori ai €. 30.000,00 occorre produrre polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del credito della durata dell'intera rateizzazione;
  - . La possibilità di rateizzazione è esclusa nei casi in cui il Concessionario per la Riscossione abbia già attivato qualsiasi procedura esecutiva;
  - . In caso di mancato pagamento di due rate successive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione dal Concessionario e il carico non può più essere rateizzato;

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con la medesima votazione sopra riportata

### ***DELIBERA***

**di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 T.U.E.L. -**

**D.L.vo**

**18.08.2000,**

**n°**

**267.**

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

*Ufficio Tributi*

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, (sia) tributarie (che extra-tributarie), con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

## **Art. 2**

### **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate annualmente con delibera del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale da effettuare con apposita delibera da adottare, per ogni anno, prima dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione, nel rispetto di limiti stabiliti dalla legge per ciascuno d essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni vengono fissati annualmente con delibera del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale da effettuare con apposita delibera da adottare, per ogni anno, prima dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione, entro i termini di approvazione di bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati annualmente con delibera del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale da effettuare con apposita delibera da adottare, per ogni anno, prima dell'approvazione dello schema di bilancio, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

## Art. 3

### Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lettera e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'amministrazione: in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

## **Art. 4**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazione con il pubblico.

## **Art. 5**

### **Forme di riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario

responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. È stabilito in lire 20.000.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

## **Art. 6**

### **Forme di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e gli accrediti elettronici.

## **Art. 7**

### **Autotutela**

1. Per l'applicazione del regime di autotutela si fa riferimento a quanto stabilito nel relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19-5-1998.

## **Art. 7bis**

(introdotto con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 32 del 21.12.2004 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

### **Rateizzazioni**

1. L'ammissione alla rateizzazione deve essere richiesta con istanza scritta;
2. Stabilire le seguenti modalità per la concessione delle rateizzazioni fissando il presupposto di un versamento iniziale pari al 10% della somma dovuta, comprensiva degli interessi calcolati dal Concessionario anche per il tempo della rateizzazione richiesta, quale elemento fondamentale per accedere al pagamento rateale:

- per importi inferiori a €. 100,00 nessuna rateizzazione (salvo gravissimo disagio economico debitamente documentato);
  - per importi superiori a € 100,00 e fino a € 1.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 24 rate mensili;
  - per importi superiori a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 48 rate mensili;
  - per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 15.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 60 rate mensili;
  - per importi superiori a € 15.000,00 sulla somma residua, rispetto all'acconto versato, massimo n. 72 rate mensili;
  - per casi particolari di gravissimo disagio economico debitamente documentato e accertato con relazione del servizio assistenza verranno stabilite ulteriori rate, in funzione delle obiettive difficoltà finanziarie;
  - in tal caso l'acconto di cui sopra, a richiesta dell'interessato, potrà anche essere fissato al pari dell'importo della rata stabilita;
3. Stabilire, altresì, che per gli importi superiori a € 30.000,00 occorre produrre polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del credito della durata dell'intera rateizzazione;
  4. La possibilità di rateizzazione è esclusa nei casi in cui il Concessionario per la Riscossione abbia già attivato qualsiasi procedura esecutiva;
  5. In caso di mancato pagamento di due rate successive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione dal Concessionario e il carico non può più essere rateizzato.

## **Art. 8**

### **Ulteriori disposizioni**

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

## **INTERVENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26/03/2018**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Passiamo all'ultimo Punto all'Ordine del giorno: "Approvazione modifica del Regolamento Comunale delle Entrate". Illustrerà il punto il Consigliere, Avvocato Carratù. Prego.

CONSIGLIERE CARRATU' – Grazie Presidente e buonasera a tutti, sarò molto sintetica. Con delibera di Giunta N. 63 del 6 marzo 2018 è stata proposta la modifica del vigente Art. 7 bis del Regolamento Comunale Generale delle Entrate intitolato: Rateizzazioni; tale proposta è stata abbondantemente illustrata e esaminata nel corso della Commissione Statuto e Regolamenti, che abbiamo tenuto in data 19 marzo 2018 – Invito la Minoranza a ascoltare quello che dico, grazie. – La necessità di apportare tale variazione scaturisce dal forte calo delle entrate comunali, che sono conseguenza della massiccia morosità di una moltitudine di contribuenti, tale posizione è stata riscontrata dalla Soget, concessionario per la riscossione e quindi società preposta al recupero coatto dei tributi comunali; tale opportunità però è stata evidenziata anche dagli stessi contribuenti disagiati, i quali, versando in una situazione di disagio economico, hanno manifestato all'Ufficio Tributi la necessità e la possibilità di poter rateizzare i pagamenti dei tributi comunali in un numero di rate superiori rispetto a quelle previste dal Regolamento delle Entrate, e questo anche a fronte delle procedure esecutive che sono state attivate nei confronti dei contribuenti stessi, quindi tutto ciò premesso l'Amministrazione ritiene dovuto e doveroso concedere questa dilazione di pagamento, perché senza un intervento di maggiore rateizzazione i contribuenti morosi per necessità e per volontà non avrebbero la possibilità di poter assolvere al debito maturato col Comune. Con tale azione politica l'Amministrazione vuole dare un ulteriore segnale di vicinanza e di disponibilità ai contribuenti, verso i quali quotidianamente mostra un segnale di disponibilità, di rispetto e di affetto, ma nello stesso tempo vuole anche garantire un aumento delle entrate comunali e quindi la possibilità per lo stesso Comune di migliorare i servizi e diminuire la pressione fiscale. Passiamo ora alle nuove modalità di concessione della rateizzazione, prima di tutto i contribuenti che intendono chiedere la rateizzazione devono fare richiesta scritta; inizialmente dovranno versare il 10% della somma dovuta,

quindi per importi inferiori a 100 Euro non è prevista nessuna rateizzazione, salvo gravissimo disagio economico debitamente documentato; per importi superiori a 100 Euro e fino a 1000 Euro sono previste un massimo di 24 rate mensili; per importi superiori a 1000 Euro e fino a 5000 Euro sono previste un massimo di 48 rate mensili; per importi superiori a 5000 Euro e fino a 15000 Euro sono previste un massimo 60 rate mensili; per importi superiori a 15000 Euro sono previste 72 rate mensili; per casi di gravissimo disagio economico acclarato e quindi accertato e documentato, saranno previste delle ulteriori rate e in questo caso i contribuenti che ne faranno richiesta non verseranno più il 10% così come previsto dal Regolamento, ma una somma pari alla rata mensile dovuta; perderanno tale beneficio tutti i contribuenti che per ben due rate consecutive non pagheranno le rate così come scadenzate e in questo caso il concessionario per la riscossione, la Soget, potrà attivare immediatamente e automaticamente la procedura, chiedendo in un'unica soluzione quanto dovuto; per importi superiori a 30 mila Euro è prevista una polizza fideiussoria o assicurativa per tutta la durata della rateizzazione e questo per garantire la solvibilità dei debitori. Un'ultima cosa, la rateizzazione è esclusa nei casi in cui il concessionario per la riscossione abbia già attivato qualsiasi procedura esecutiva. Invito quindi, a questo punto, tutta l'Amministrazione, in particolare il mio invito è rivolto alla Minoranza, a dare un voto favorevole a questa proposta, che comunque è importante perché è vicina ai cittadini e quindi meritevole di approvazione per i motivi che ho innanzi esplicitato. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE - Grazie a Lei, Avvocato Carratù, per la puntuale relazione. Su questo punto ci sono interventi? Consigliere Donato prego.

CONSIGLIERE DONATO – Vorrei capire un attimo, estrapolando un po' dal punto, quando un cittadino si rifiuta di fare entrare la Soget per il controllo delle superfici etc., che cosa succede? Cioè catastale. E se un amministratore si rifiuta? La stessa cosa! Non mi sembra però una cosa che deponga bene per un amministratore però! Va bene, detto questo siamo d'accordo, però vorremmo che dove sta scritto: polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del credito per la durata dell'intera rateizzazione", il termine "assicurativa" vorremmo che fosse un po' specificato meglio, cioè nel senso che la polizza fideiussoria assicurativa dovrebbe essere fatta solamente presso assicurazioni che sono accreditate presso la Banca d'Italia

e non genericamente. No, non è ovvio, lo dobbiamo specificare, perché se facciamo come...

CONSIGLIERE CARRATU' – Mi scusi, Consigliere Donato, Lei è stato invitato alla Commissione Statuto e Regolamenti, però non ha presenziato, questa modifica la potevamo apportare in quella sede, ora mi sembra del tutto fuorviante.

CONSIGLIERE DONATO – Veramente io credo che la partecipazione alle Commissioni è ovviamente inutile, perché si viene lì con il pregiudizio, quello che dice la Minoranza...

CONSIGLIERE CARRATU' – Lo dice Lei, lo dice Lei!

CONSIGLIERE DONATO – Lo dico perché l'ho riscontrato. Lei che era Presidente della Commissione ha detto che doveva dar conto alla sua Maggioranza e che non poteva in qualche modo derogare!

PRESIDENTE – Evitiamo il dialogo tra Consiglieri! Quindi conclude il dottore Donato e poi il Consigliere Carratù risponde e concludiamo.

CONSIGLIERE DONATO – Noi proponiamo di individuare le assicurazioni accreditate presso la Banca d'Italia e non una qualunque assicurazione albanese, rumena, pakistana o chi cavolo è come succede per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, dove uno fa una polizza fideiussoria, l'assicurazione scompare e non entra più niente nelle casse comunali! Continuate così!

PRESIDENTE – Grazie per l'intervento. Se non ci sono altri interventi su questo punto... Prego Consigliere Coppola.

CONSIGLIERE COPPOLA – No, io intervengo solo per una precisazione e per dire alla cara Adriana Carratù che se dobbiamo svuotare il Consiglio Comunale dalle proprie funzioni, dai propri compiti e dalle proprie prerogative, ce lo dite, perché se dobbiamo decidere tutto nelle Commissioni allora è un altro punto, che senso ha venire qua e dire lo facevamo in Commissione! Io alle Commissioni non partecipo fin quando non farete le Commissioni all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, come vi ho annunciato all'inizio del consiliatura. Allora se proprio vuoi difendere le Commissioni e vuoi dare un senso alle Commissioni, devi batterti all'interno della tua Maggioranza perché

vengano istituite le Commissioni all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici e allora vedremo la partecipazione di tutti quanti! Fin quando questo non avverrà io scelgo la mia sede più opportuna per fare mie valutazioni: il Consiglio Comunale, perché la gente mi ha eletto per stare in Consiglio Comunale e non nelle Commissioni. Quindi questo fatto che ho ascoltato già prima dal dottore Sellitto, che vuole sapere, quando già lo sa bene, chi ha partecipato e chi non ha partecipato è una storia che, insomma, qua non è che siamo nati ieri o siamo cretini! Noi, io per lo meno alle Commissioni non partecipo fin quando non fate la Commissione all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici, dove potremo discutere delle altre cose, siccome queste Commissioni non le avete voluto fare e ora vi venite a nascondere dietro al fatto: chi ha partecipato, chi ha detto e chi ha fatto, a me non sta bene, ripeto, io sono stato eletto per parlare qui e per decidere in questa sede e in questa sede faccio le mie proposte, poi le accettate, non le accettate, dite che sono pretestuose, che sono faziose, dite quello che volete, però io parlo qua e esprimo qua il mio pensiero! Grazie.

PRESIDENTE – Grazie a Lei, ingegnere Coppola, se non ci sono altri interventi da parte della Maggioranza, penso di no, possiamo passare alle dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto esplicite, oppure passiamo direttamente alla votazione del punto.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI PRESENTI.

PRESIDENTE – Ma io prima ho chiesto la dichiarazione di voto, l'ho detto a chiare lettere! Prego, la faccia nei tempi categorici.

CONSIGLIERE DONATO – Noi, pur avendo un orientamento favorevole rispetto all'impostazione della delibera, esprimiamo voto contrario perché la nostra richiesta, che credo vada nell'interesse di tutelare le casse comunali, non è stata accolta e non vi potete nascondere dietro sotterfugi formali rispetto a una richiesta sostanziale. Noi prendiamo che questa Amministrazione vuole continuare a perpetrare una impostazione assolutamente sbagliata, a totale danno delle casse comunali e mi meraviglio di quanti tra di voi, che praticamente hanno detto di condividere questo tipo di esigenza, questo tipo di impostazione, questa sera com'è già successo in passato continuano a manifestarsi indifferenti rispetto a questa questione.

Dico anche di più, il fatto che la polizza fideiussoria assicurativa viene fatta da soggetti che devono più di 30 mila Euro al Comune mi fa sospettare che c'è anche una ipotesi di compiacenza rispetto a questi soggetti, che sicuramente saranno dei facoltosi, per cui attraverso la polizza fideiussoria assicurativa fasulla il Comune perderà ulteriori soldi. Grazie Michele, grazie Adriana, grazie a tutti i giovani.

PRESIDENTE – La seduta è sciolta, auguro una buona serata a tutti, ringrazio i funzionari intervenuti, l'agente Coppola per la presenza, il Sindaco, i Consiglieri tutti e il Segretario Generale e ovviamente l'Assessore esterno, il nostro dottore Alfano. Buona serata a tutti.

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**Provincia di Salerno**

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto:

**APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.**

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

**SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**


Visto, parere favorevole espresso in data 19.03.2018

**Il Ragioniere**  
**Dott. Angelo Grimaldi**


---

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
GILDA TRANZILLO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **16 APR. 2018**

Publicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

**16 APR. 2018**


Castel San Giorgio li, \_\_\_\_\_

Castel San Giorgio li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



\_\_\_\_\_

---

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, **16 APR. 2018**



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

\_\_\_\_\_

